



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1396

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 04 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CAPRIANA - Variante generale 2018 al piano regolatore generale con adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale-APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **18 Settembre 2020** ad ore **10:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 14 giugno 2019, pervenuta in data 11 luglio 2019, protocollo provinciale n. 440022, il Comune di CAPRIANA ha provveduto alla adozione della variante generale 2018 al piano regolatore generale, finalizzata ad un complessivo aggiornamento cartografico e normativo del piano regolatore generale in coerenza ai nuovi contenuti della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 nonché alle disposizioni del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n.8-61/leg, con adeguamento alle definizioni e ai metodi di misurazione contenuti nell'articolo 3 del medesimo Regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo stesso all'articolo 104, comma 3 in materia di conversione degli indici urbanistici. La variante, redatta in conformità alle disposizioni relative all'informatizzazione e omogeneità della pianificazione nell'ambito del Sistema informativo ambientale e territoriale, propone, inoltre, una serie di varianti puntuali al sistema insediativo-infrastrutturale mediante la trasformazione di un'area agricola di rilevanza locale in un insediamento di edilizia mista rada a soddisfacimento di richieste di censiti legate alla prima abitazione, lo stralcio di un'area edificabile soggetta a previsione di piano attuativo e sua trasformazione in verde privato con vincolo di inedificabilità decennale e la trasformazione di una porzione di un'area mineraria in produttiva. Infine la variante propone un complessivo aggiornamento dell'intero apparato normativo in adeguamento alla vigente disciplina urbanistica provinciale.

La documentazione di variante è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio solo in formato cartaceo; in data 29 luglio 2019 e in data 19 agosto 2019, il Comune, in risposta alle richieste provinciali di data 19 luglio 2019, 22 luglio 2019 e 6 agosto 2019 di integrazione della documentazione di piano e di chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicità, ha provveduto a trasmettere anche in via telematica, per mezzo del sistema di Gestione piani urbanistici (GPU) della Provincia, gli elaborati di variante e l'attestazione di corrispondenza della copia digitale alla copia cartacea secondo quanto disposto ai punti 5) e 8) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, nonché i chiarimenti richiesti, consentendo la ripresa del procedimento di approvazione della variante.

Con nota di data 22 agosto 2019, protocollo 516537, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso nuovamente il procedimento di approvazione della variante ai fini dell'acquisizione della valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche e il comune ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta in data 3 settembre 2019 con nota protocollo 538755.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante il Comune di CAPRIANA ha dato atto dell'assenza di mutamento di destinazione urbanistica dei beni gravati dal diritto di uso civico e rinviato alla relazione illustrativa la descrizione delle modifiche dell'area estrattiva di proprietà comunale il cui vincolo di uso civico risulta sospeso fino al 2026;

Per quanto attiene l'obbligo di valutazione riferita ai piani regolatori generali e relative varianti, ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, il Comune di CAPRIANA ha provveduto a predisporre la rendicontazione urbanistica. In tale documento l'Amministrazione ha ritenuto che la variante non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico, ambientale e insediativo previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP e dal PTC e risulta coerente con le disposizioni del PRG vigente non producendo effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche.

La presente variante è stata adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale n. 15/2015 secondo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge provinciale.

Ai fini della verifica di coerenza della variante con il PUP nonché con il PTC della Val di Fiemme, e per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, è stata indetta, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 06 novembre 2019;

la Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal nuovo PUP sotto il profilo ambientale, insediativo e infrastrutturale, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. n. 15/2015, con il parere conclusivo n. 48/2019, successivamente integrato con le valutazioni del Servizio Gestioni strade e del Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie, trasmesse in data 27 settembre con nota protocollo n. 759333.

In tale parere, la Conferenza, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante al PRG, ha subordinato l'adozione definitiva della medesima ad un approfondimento delle questioni poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei corrispondenti contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo della valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A); nello specifico, relativamente alla sicurezza del territorio, sono state riportate le prescrizioni dettate dai competenti Servizi provinciali alle quali il Comune è stato chiamato a dare riscontro in sede di adozione definitiva. Quanto alla rappresentazione cartografica della variante il parere evidenzia la necessità di predisporre modifiche e integrazioni dei contenuti grafici conformemente alle specificazioni tecniche per l’“uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio”. Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale, il parere richiama le valutazioni espresse dai diversi servizi provinciali interpellati per ambito di competenza, integrate con eventuali elementi di valutazione emersi nel corso della Conferenza di pianificazione, in tema di aree per attività produttive e di commercio, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, di attività turistiche, di beni architettonici ed archeologici, di aree protette e attività minerarie. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in ordine alle scelte relative al sistema insediativo-infrastrutturale, nonché al patrimonio edilizio storico esistente il Servizio provinciale esprime una serie di rilievi che chiede vengano esaminati e approfonditi sotto il profilo del merito secondo le osservazioni esposte in sede di Conferenza di pianificazione, con particolare riferimento alle previsioni che rilevano sotto il profilo della loro localizzazione come la variante n.17 che prevede la modifica di un’ampia area agricola del PUP in area per insediamenti di edilizia mista rada.

Per quanto riguarda la trasposizione degli indici edificatori definiti dallo strumento urbanistico vigente ai parametri ed indici definiti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, viene chiesto un approfondimento delle modalità di quantificazione del nuovo parametro dell’edificabilità espresso in indice di utilizzazione fondiaria, nonché delle tipologie edilizie ricorrenti all’interno del territorio comunale.

In merito alla definizione del parametro riferito all’altezza, nel riconoscere che al PRG compete la definizione della disciplina dell’altezza riferita alle aree destinate all’insediamento con un controllo degli effetti attesi e derivanti da precise scelte condotte in tema di governo del territorio, si evidenzia la necessità che la variante, oltre a convertire il parametro dell’altezza in numero di piani, indichi anche l’altezza dell’edificio in metri lineari al fine di assicurare il rispetto della disciplina provinciale in materia di distanze tra costruzioni e dai confini .

Si evidenzia che con l’espressione del suddetto parere il procedimento relativo all’esame della presente variante della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 12 luglio 2019 (giorno successivo alla

data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per integrazione della documentazione tecnica, è da ritenersi concluso.

Con nota prot. n. 736353 di data 21 novembre 2019, il parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 48/19, successivamente integrato con le valutazioni del Servizio Gestioni strade e del Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie, trasmesse al comune in data 27 settembre con nota protocollo n. 759333, è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di CAPRIANA, la quale, preso atto dei contenuti del medesimo, con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 17 marzo 2020, ha provveduto alla definitiva adozione della variante al PRG in argomento ridefinendo i contenuti della medesima sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione e di quelle pervenute ed accolte nella fase di deposito, nei termini chiariti e motivati nella medesima deliberazione di adozione definitiva; contestualmente, nel dare riscontro ai rilievi provinciali in sede di controdeduzioni, ha predisposto, nel documento "Relazione illustrativa unificata di prima e definitiva adozione", le argomentazioni a supporto dell'aggiornamento della variante.

In tale sede l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo le osservazioni pervenute sono state esaminate e pubblicate nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 20 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quelle pubblicate. Infine, con nota pervenuta in data 11 maggio 2020, protocollo provinciale 256110, con la consegna telematica della documentazione e con l'attestazione della corrispondenza della stessa con quella cartacea, il Comune ha provveduto a trasmettere gli elaborati di variante definitivamente adottati alla Provincia.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati i contenuti della variante definitivamente adottata rispetto al parere conclusivo della Conferenza di Pianificazione, ha espresso il parere di cui alla nota di data 30 luglio 2020, protocollo provinciale n. 460479, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B). Con detto parere, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha richiamato alcune delle osservazioni già espresse in sede di Conferenza di pianificazione relativamente alle simbologie riportate in legenda e relativamente alle diverse problematiche già evidenziate e conseguentemente ha subordinato l'approvazione della variante ad una integrazione cartografica e normativa nei termini ripresi e chiariti nella summenzionata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le incongruenze esposte nel testo riportante la valutazione stessa e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della medesima fino alla consegna degli elaborati modificati nel termine di 90 giorni dal ricevimento della nota provinciale.

A seguito della nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 30 luglio 2020, il Comune di CAPRIANA ha fatto pervenire in data 24 agosto 2020, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 511625, una copia degli elaborati di variante modificati ed integrati sulla base di quanto richiesto dalla struttura provinciale competente in sede di valutazione della variante al PRG definitivamente adottata. Con nota di data 01 settembre 2020, protocollo n. 531089 il Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, presa visione degli elaborati trasmessi, ha richiesto ulteriore documentazione integrativa ai fini dell'approvazione della variante in Giunta provinciale, sospendendo i termini del procedimento in attesa della consegna degli elaborati corretti.

A seguito della nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio trasmessa, il Comune di CAPRIANA ha fatto pervenire in data 8 settembre 2020, con nota protocollata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il n. 544735, gli elaborati di variante richiesti per l'approvazione in Giunta provinciale.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della

variante generale 2018 al piano regolatore del Comune di CAPRIANA adottata definitivamente con deliberazione commissariale n. 02 di data 17 marzo 2020, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nel Parere n. 48/19 e nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 30 luglio 2020 e condiviso dal Comune di CAPRIANA, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C).

Si precisa che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante al PRG, iniziato in data 12 maggio 2020 (giorno successivo alla ricezione degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto), si conclude con l'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di approvazione con un ritardo di dieci giorni rispetto al termine di 60 giorni del procedimento e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni e modifiche degli elaborati di variante da parte della Provincia, nonché della sospensione dei procedimenti, disposta dall'Ordinanza del 18 marzo 2020 del Presidente della Provincia di Trento riguardante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi in ragione dell'emergenza COVID-19", a far data dal 23 febbraio 2020 e terminata il giorno 7 giugno 2020, come disposto dal Presidente della Provincia con Ordinanza di data 1 giugno 2020, e considerate le esigenze istruttorie rispetto ai contenuti della variante in oggetto.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 7.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 4.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante generale 2018 al PRG di CAPRIANA, adottata definitivamente dal Comune con deliberazione commissariale n. 02 di data 17 marzo 2020, con le modifiche conseguenti al Parere conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 48 di data 6 novembre 2019 e alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 30 luglio 2020, protocollo n. 460479, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C);
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Parere

conclusivo della Conferenza di pianificazione n. 48 di data 06 novembre 2019 corrispondente all'allegato A) e la nota conclusiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 30 luglio 2020, protocollo n. 460479 corrispondente all'allegato B);

3) di dare atto che l'approvazione della variante al PRG del Comune di CAPRIANA costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo regolamento in materia di conversione degli indici urbanistici;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 12:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato C)(Non gestito dal Sistema)

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Luca Comper



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio**

**CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)**

VERBALE N. 48 /19 del 06 novembre 2019

OGGETTO: Comune di Capriana: variante al piano regolatore generale 2018 con adeguamento al Ruep.
Rif. delib. comm. n. 1 dd. 14 giugno 2019 – prima adozione (pratica 2686).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2019, il giorno 6 del mese di novembre alle ore 9.30, presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, via Mantova, n. 67 a Trento, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 612098 di data 04 ottobre 2019, per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Si prende atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica/ titolo	parere/delega
Arch. Nicola Aneggi	Comune di Capriana	Commissario ad Acta	
Arch. Talamo Manfredi	Comune di Capriana	Tecnico progettista	
	Comunità della Val di Fiemme	Parere	Prot. n. 669887 di data 30/10/2019
	Servizio Geologico	Funzionario delegato	Prot. n. 612098 di data 04/10/2019
	Servizio Bacini Montani		
	Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia (APRIE)– Ufficio Studi e Pianificazione	Funzionario delegato	Prot. n. 663702 di data 28/1/2019
	Servizio Prevenzione Rischi Ufficio previsioni e pianificazione		

	Servizio Agricoltura	Parere	Prot. n. 657885 di data 24/10/2019
	Servizio Turismo e Sport	Parere	Prot. n. 639572 di data 16/10/2019
	Servizio Artigianato e Commercio	Parere	Prot. n. 674117 di data 31/10/2019
	APPA Settore tecnico per la tutela dell'ambiente	Parere	Prot. n. 655243 di data 23/10/2019
Servizio Opere Stradali e Ferroviarie			
Servizio Gestione Strade			
	Soprintendenza per i Beni Culturali	Parere	Prot. n. 686304 di data 06/11/2019
	Servizio Minerario	Parere	Prot. n. 684040 di data 05/11/2019
	Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette	Parere	Prot. n. 686249 di data 06/11/2019
Arch. Alberto Cipriani	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Relatore	
Arch. Guido Benedetti	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio	Sostituto Presidente	ID: 403677872 di data 11/11/2019

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza.

Si prende atto che l'Agenzia per la depurazione seppur convocata alla conferenza di pianificazione, tramite la nota sopra richiamata, è risultata assente e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per la parte di competenza si intende acquisito l'assenso di tale struttura secondo quanto disposto all'art. 37, comma 6, della l.p. 15/2015.

Verificati i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto, visti i pareri pervenuti che si riportano nel presente verbale, alle ore 9.40 si dà inizio alla discussione.

Premessa

Con deliberazione commissariale n. 1 del 14 giugno 2019 il Comune di Capriana ha preliminarmente adottato una variante al piano regolatore generale. La documentazione della variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 11 luglio 2019 consentendo l'avvio del procedimento di valutazione del piano.

Nell'ambito della Conferenza di pianificazione, le finalità della variante al PRG sono state introdotte dal Commissario ad Acta, che ha richiamato come la pianificazione della variante in esame sia stata impostata secondo obiettivi prettamente conservativi. La variante è stata l'esito delle particolari dinamiche socio economiche in ambito comunale in conseguenza delle quali le modifiche alla pianificazione vigente risultano di tipo puntuali al fine di risolvere perlopiù singole

esigenze condivise con i residenti. Il Commissario ha richiamato che durante la fase di pubblicazione della variante risultano pervenute due osservazioni, una di carattere formale da parte dell'Amministrazione e un'altra di un privato che ha chiesto lo stralcio di un'area edificabile. Secondo il Commissario, le varianti significative sono essenzialmente due: una relativa allo stralcio di una lottizzazione - rimanendo comunque in essere la destinazione di zona - in quanto è stato ritenuto di difficile attuazione l'avvio del l'iter per la predisposizione del piano; l'altra è la trasformazione di una porzione di un'area mineraria in produttiva in quanto nel corso degli anni questa attività ha perso di significato dal punto di vista economico. Il progettista ha poi ricordato che la sostanzialità della variante è dipesa in particolar modo dalle istanze dei privati cittadini, rimanendo tuttavia prevalenti le varianti di carattere pubblico oltre che l'adeguamento normativo al regolamento urbanistico provinciale.

La relazione tecnica allegata alla variante in esame, e alla quale si rinvia, individua in modo esaustivo i criteri e gli obiettivi che l'Amministrazione si è prefissata al fine della predisposizione della variante medesima. La relazione verifica in modo puntuale le singole varianti, che sono state suddivise in varianti per opere pubbliche (var. 1-2-3-4-5a-5b-67-8-9-9a-9b-9c-9d-10-11), in varianti puntuali per inedificabilità (var. 12a-12b-13-14), varianti in conseguenza dello stralcio del vincolo di lottizzazione (var. 15), varianti puntuali fuori centro storico sottoposte a rendicontazione urbanistica (var. 11-16-17), rettifica cartografica per errore materiale, riconversione cava di porfido (var. 18), varianti puntuali alla schedatura centri storici (var. 19-20-21-22-23-24-25).

La relazione tecnica allegata al piano individua unicamente 3 varianti da sottoporre a rendicontazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. La verifica di assoggettabilità esclude l'insorgere di effetti ambientali significativi in quanto l'analisi proposta conclude che gli "impatti attesi sull'ambiente ha quindi evidenziato che tali impatti sono generalmente neutri".

Informatizzazione del PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008. L'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, ha eseguito dei controlli topologici con il sistema GPU terminato con esito positivo.

Cartografia

Si riporta quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame.

Si segnala che il catasto su cui viene elaborato la variante in esame non risulta aggiornato così come espresso in relazione illustrativa.

Le aree interne al centro storico vanno pianificate e ricondotte alla legenda standard evitando anomalie attualmente presenti nel prg vigente. A titolo di esempio si segnala quanto segue.

All'interno del centro storico di Carbonare non risulta indicato un parcheggio individuato invece nella tavola degli "Insediamenti storici". Nel centro storico di Capriana non collimano le due aree di "Insediamenti di edilizia mista densa", il "Cimitero", l'area per "Attrezzature e servizi", l'"Area sportiva", l'area a "Verde attrezzato di progetto" (var.6), i "Parcheggi" e i "Percorsi pedonali" o "ciclabili" (che vanno distinti).

Gli edifici R4 e R5 ("Demolizione con ricostruzione" e "Sostituzione edilizia") diventano R3 ma si questa modifica risulta individuata solo in legenda. E' pertanto opportuno adeguare l'intera cartografia.

In considerazione del fatto che l'articolo 35ter "Demolizione senza ricostruzione" viene stralciato i ritiene altresì opportuno il suo stralcio dalla legenda.

Il "Verde pubblico (attrezzato)" indicato in legenda nelle tavole del prg e negli shape e suddiviso in F301, F302, F303 e F304 va verificato e fatto coincidere fra la cartografia dei centri storici e le cartografie urbanistiche.

Risulta opportuno approfondire se i cosiddetti "Arredi urbani" individuati dal piano vigente devono essere individuati come "Singoli elementi storici puntuali non vincolati" Z318 oppure se non risulta appropriato individuare altro tipo di tematismo.

Relativamente al fatto di pianificare le aree interne al centro storico si rileva la genericità del nuovo articolo 37bis che comporta una mancata individuazione puntuale in cartografia sulla base delle effettive funzioni in essere.

Gli "Edifici storici isolati" non sono da indicare con asterisco (*) ma va utilizzata la simbologia prevista dalla legenda standard ovvero l'A102 con eventuale categoria di intervento. Anche gli edifici del Patrimonio edilizio montano sono da indicare con il corrispondente codice A301.

Per gli "Insediamenti di nuova espansione a tempo" C* è opportuno che siano indicati con lo shape Z602 aggiungendo l'articolo di riferimento.

In legenda è presente un cartiglio "AL-Vincolo alberghiero" che dovrebbe essere identificabile con una simbologia della legenda standard. In legenda sono presenti gli "Insediamenti per attività zootecnica" E205 con relativo articolo 14 e la "Discarica inerti di progetto" L106 con relativo articolo 23, che non sono presenti nel PRG, almeno come dato shape. In legenda è presente una simbologia "Edilizia tradizionale di montagna soggetta a piano di recupero e valorizzazione (Del. G.P.)" che nelle norme di attuazione è denominata diversamente "Baite non catalogate all'interno del Piano baite" con una simbologia che non è riferibile alla legenda standard. In questa variante al PRG non risultano evidenziati in cartografia e pertanto da chiarire.

In legenda, vanno aggiornate le simbologie delle "Aree agricole" E103, delle "Aree agricole di rilevanza locale" E110 e il cartiglio dei "Parcheggi di progetto" F306 riprendendo quanto già fatto in cartografia. Le simbologie dei "Boschi" E106, dei "Pascoli" E107, dei "Corsi d'acqua" Z102 (per quest'ultima in legenda è corretta, in cartografia no) vanno adeguate alla legenda standard. Nel prg vigente, ora confermate dal prg in salvaguardia, sono indicate le aree "Prative boscate" indicate con il codice E108 ("Elevata integrità" per la legenda standard) ma assoggettate allo stesso articolo delle aree a "Bosco". Vedendo l'ortofoto sono aree boscate e di conseguenza risulta logico l'utilizzo del codice E106 e la relativa simbologia. Le altre aree indicate con il codice E108, vengono denominate "Improduttive" termine ormai sostituito da "Elevata integrità" ancora con il PUP 2008. In ogni caso, va corretto il codice shape di riferimento (PGP508) e la simbologia. In legenda mancano le simbologie della "Piazzola elicotteri" F215, del "Verde pubblico- VP" esistente e di progetto F301-F302 e dei "Laghi" Z101 (in cartografia la simbologia non risulta corretta). Va indicata anche tutta la parte ricadente all'interno del centro storico della S.P.51 (Viabilità esistente di 4^ categoria). Con l'occasione, si segnala che un tratto di questa strada è stata indicata con il dato poligonale quale viabilità esistente mentre per il dato lineare e "da potenziare". Il tratto stradale indicato come var.7 non risulta "Viabilità principale" ma "Locale". Nel PRG sono indicati due shape F420 e F421 (non presenti in legenda) ma che per la legenda standard sono "Piste ciclabili". Considerato che in legenda vengono definiti come "Percorsi pedonali", eventualmente, va modificata la simbologia. Con le ultime modifiche alla legenda standard i dati poligonali della "Viabilità principale" F501 e F502 sono di colore bianco per rendere più visibile i colori dei dati lineari che evidenziano le categorie stradali. Un piccolo tratto stradale, a sud-est del piano attuativo PG PP4, è privo del dato lineare F415 che indica la viabilità locale esistente. Anche i tratti in corrispondenza della var.11, della var.4a e del deputatore di Carbonare sono privi del dato lineare. Nei pressi della var.5b un tratto di viabilità ha il dato poligonale della viabilità da potenziare e il dato lineare delle strade di progetto. In corrispondenza della var.9d è ancora presente il dato lineare F415 della viabilità esistente invece dell'F416 che indica la viabilità locale da potenziare. I tratti lineari delle varianti 9c e 9c sono indicati ancora con il codice della viabilità di progetto F417 invece che "da potenziare" F416. Nel centro storico di Capriana un tratto di viabilità locale da potenziare è privo del dato poligonale. Premesso che i dati poligonali per la viabilità di progetto sono sconsigliati si segnala che a sud del centro storico di Capriana e nei pressi dell'unica area alberghiera mancano i dati lineari F417 di due tratti stradali. In legenda gli articoli di riferimento degli "Impianti di telecomunicazioni" (art.52ter e non 23) e della "Fascia di rispetto cimiteriale" non sono corretti. La simbologia delle "Riserve locali" e l'articolo di riferimento in legenda non sono corretti. I Piani attuativi devono essere zonizzati con la destinazione urbanistica prevalente. Non vanno lasciati "buchi bianchi". Inoltre; lo shape Z501 è un tematismo residuale ed è denominato "Piano particolareggiato". Lo shape Z502 è un tematismo residuale; considerato che si tratta di "Edilizia pubblica e agevolata" si dovrebbe utilizzare lo shape Z513. La var. 13 ha ridotto il Piano di lottizzazione PL2; di conseguenza va aggiornato l'allegato grafico delle norme di attuazione. Il PP4, se non è stato già attuato, ha una superficie inferiore ai 2500 mq. Quindi da stralciare. Come già detto anche l'indicazione dell'"Area estrattiva" con il codice L108 presuppone di dare una futura destinazione di tutta l'area e non solo alla porzione che diventa "Area produttiva locale di progetto" D105 (var.18).

In riferimento agli "Specifici riferimenti normativi" Z601 già previsti dal prg vigente o proposti con la var prg in esame si evidenzia quanto segue: in cartografia al cartiglio *01 va aggiunto l'articolo di riferimento art.13 c.5; in cartografia al cartiglio *02 va aggiunto l'articolo di riferimento ar1.25 c.3; in cartografia al cartiglio *04 va aggiunto l'articolo di riferimento art.13 c.4; in cartografia al cartiglio *05 va aggiunto l'articolo di riferimento art.12 c.6; in cartografia al cartiglio *06 va aggiunto l'articolo di riferimento art.16 c.6; in cartografia ai cartigli *07 va aggiunto l'articolo di riferimento art.24 c.14; in cartografia al cartiglio *08 va aggiunto l'articolo di riferimento art.12 c.7; in cartografia al cartiglio *09 va aggiunto l'articolo di riferimento ar1.13 c.4bis; in cartografia ai cartigli *12q sarebbe opportuno aggiungere che si tratta di un articolo scrivendo *art.12quater; Per queste ultime aree, che fanno riferimento all'art.45 c.4 della Ip.15/2015, va utilizzato la simbologia prevista dalla legenda standard (shape Z610).

La sigla dei "Siti inquinati bonificati" per la legenda standard è "SIB" e non "B"

Non indicata come variante una "viabilità locale esistente" nei pressi del centro storico di Rover. La strada che collega "Maso Lio" al torrente Avisio sul prg vigente e indicata come "Viabilità locale di progetto"; nel prg

in esame è indicata come "esistente" sulla cartografia e come dato poligonale, mentre nel dato lineare viene indicata come "di progetto".

Va verificato con il Servizio Bacini montani se l'idrografia indicata in cartografia è completa rispetto al dato provinciale (il dato shape Z104 non è stato allegato). L'area SIC (shape Z309) andrebbe sostituita con il codice Z328 "Zone di conservazione speciale" e relativa simbologia, inoltre, quest'area risulta come "Riserva naturale provinciale" che va indicata con il codice Z316. I "Beni architettonici" della Soprintendenza per i Beni culturali presenti sulla tavola del Sistema ambientale, non allegata a questa var prg, vanno indicati con le apposite simbologie e shape che non risultano allegati. L'area di tutela ambientale, pur non essendo oggetto di modifica e non allegata, andrebbe indicata con l'apposita simbologia della legenda standard e relativo codice Z201, evitando logicamente la sovrapposizione con i perimetri dei centri storici. Le fasce di rispetto stradale, considerate che la volontà era quella di indicarle solo per la viabilità principale e che non sempre risultano corrette, vanno verificate e corrette. Si chiede una verifica della "Fascia di rispetto cimiteriale".

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, in data 23 ottobre 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, in tale sede i Servizi provinciali competenti hanno espresso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Capriana che di seguito si riporta.

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della **Carta di sintesi geologica del PUP**, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- gli **ambiti fluviali di interesse ecologico**, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati nelle norme di attuazione del PRG, coerentemente con i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione;

(omissis)

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto al PGUAP, il cui VII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1828 del 27 ottobre 2014, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3. Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani, per quanto riguarda le Norme di Attuazione, rileva alcune imprecisioni nei riferimenti normativi che vanno corretti e integrati. A tal proposito si suggerisce di fare riferimento a quanto espresso nella premessa del presente verbale.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, si comincia ad analizzare la variante al PRG di Capriana:

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
2	POSITIVO
3	POSITIVO
4a	POSITIVO
4b	POSITIVO
5a	POSITIVO
5b	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
6	POSITIVO
7	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007. Il Servizio Geologico segnala lungo il tratto in potenziamento si rileva una pericolosità da caduta massi.
8	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Geologico segnala lungo il tratto in potenziamento si rileva una pericolosità da caduta massi.
9a	POSITIVO
9b	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007. Il Servizio Geologico segnala lungo il tratto in potenziamento si rileva una pericolosità da caduta massi.
9c	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007. Il Servizio Geologico segnala lungo il tratto in potenziamento si rileva una pericolosità da caduta massi.
9d	POSITIVO. Il Servizio Bacini montani ricorda che gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla LP. 18/76. Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007. Il Servizio Geologico segnala lungo il tratto in potenziamento si rileva una pericolosità da caduta massi.
10	Il Servizio Foreste e fauna segnala che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima

	di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007.
11	POSITIVO
12a	POSITIVO
12b	POSITIVO
13	POSITIVO
14	POSITIVO
15	POSITIVO
16	POSITIVO
17	POSITIVO
18	POSITIVO

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 25 settembre 2018.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

In sede di Conferenza è stato osservato che la variante al PRG nel suo complesso non presenta particolari elementi di criticità paesaggistiche. Ci si è soffermati sulla variante puntuale n.16, che prevede la trasformazione di un'area agricola di rilevanza locale in un insediamento di edilizia mista rada. Tale previsione insediativa risulta in continuità con il tessuto insediativo preesistente e pertanto non sono state ravvisate particolari problematiche. Sotto il profilo paesaggistico, rimane tuttavia da verificare l'opportunità di insediare al piano seminterrato della futura edificio i mezzi aziendali del richiedente della variante in relazione alle loro dimensioni. La futura edificazione dovrà inoltre necessariamente relazionarsi all'edificato contermine. La variante n. 18 prevede la trasformazione di un'area destinata a cava in area produttiva. In sede di conferenza è stata sottolineata la relativa visibilità dell'ambito e che, comunque, la futura destinazione produttiva è stata ritenuta attinente all'ambito in quanto relazionata alla funzione esistente dell'attività estrattiva. In sede di ulteriore esame della variante, invece, è stato rilevato che la variante n.17 prevede la modifica di un'area agricola del PUP in area per insediamenti di edilizia mista rada. Considerato che attualmente risulta interessata dal vigente PRG solo in modo parziale come area mista rada, questa variante risulta giustificata al solo fine del riconoscimento dell'effettiva particella catastale. A tal proposito si rileva l'estensione non indifferente dell'area interessata dalla variante. Infatti, l'area edificabile in variante risulterebbe pressoché raddoppiata e, conseguentemente, si ritiene che non si configuri come mera precisazione catastale. Si richiede pertanto un approfondimento di tale previsione relativamente alla sua opportunità all'interno della relazione di rendicontazione urbanistica allegata alla variante.

Relativamente alla conversione degli indici si osserva che la relazione illustrativa non argomenta in modo esaustivo le modalità di quantificazione del nuovo parametro dell'edificabilità espresso in indice di utilizzazione fondiaria. In sede di Conferenza, il progettista ha richiamato che la conversione degli indici previsti in variante risulta coerente con altre varianti al PRG approvate al fine di tale adeguamento. Peraltra, le norme di attuazione prevedono ancora la possibilità di un conteggio dei parametri edificatori sulla base di un indice fondiario generalmente espresso in mc/mq. Si suggerisce pertanto di allegare alla relazione degli specifici casi studi utilizzati per la conversione degli indici e, al contempo, di stralciare dal conteggio dell'edificabilità delle aree l'indice espresso in mc/mq, ovvero di prevedere esclusivamente il conteggio della SUN.

Si fa inoltre presente che la variante in esame si limita a incrementare in modo indifferenziato le altezze degli edifici previsti dal PRG vigente di un metro al fine del conteggio del calcolo dell'altezza massima. Pertanto, la variante al PRG nelle aree prevalentemente destinate alla residenza, deve – al fine dell'adeguamento ai nuovi indici previsti dal regolamento urbanistico - oltre che convertire il parametro dell'altezza in numero di piani, individuare l'altezza di controllo del

fronte degli edifici (che, in via generale, dovrebbe essere confrontata rispetto alle altezze ammesse dal PRG vigente) e allo stesso tempo l'altezza massima degli edifici al fine di assicurare il rispetto della disciplina in materia di distanze.

Si fa altresì presente che il volume espresso in mc - anziché in SUN - risulta ancora costantemente previsto all'interno delle Norme di attuazione, come ad esempio negli insediamenti per le attività zootecniche, industriali e artigianali, per le costruzioni accessorie, per gli incrementi volumetrici delle baite, ecc..

Per quanto riguarda il "volume lordo fuori terra", continua invece a trovare ancora applicazione il riferimento per gli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38 e per l'applicazione dei contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze, definiti dai PRG dei comuni assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 57 della l.p. n. 1/2008.

Si richiama l'attenzione ai fini di una verifica del rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale per il governo del territorio, nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi, come stabilito dall'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015 (ad es. nelle definizioni e prescrizioni generali delle norme di attuazioni, nella definizione delle categorie di intervento e dei piani attuativi, ecc.).

Per quanto riguarda i piani attuativi individuati dal PRG, si rileva che quanto previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione deve essere reso coerente con l'art. 50 della legge urbanistica provinciale. Inoltre, le volumetrie individuate da ogni singolo piano attuativo devono necessariamente essere convertite in SUN. Risultano inoltre da verificare i dati dimensionali nella relativa normativa, come la superficie del PL2 oggetto dalla variante di uno stralcio di una porzione di area, e i manufatti del PP5 oggetto di demolizione e ricostruzione il cui ampliamento acconsentito contempla la realizzazione a tutti gli effetti di "nuove costruzioni". E' stato stralciato il PL1 rimanendo tuttavia invariata la destinazione di zona residenziale per edilizia mista rada. Nel merito di tale stralcio, si richiama l'articolo 50 comma 5 della legge urbanistica, che prescrive l'obbligatorietà del piano di lottizzazione per l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità immobiliari quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento.

Sempre relativamente alle Norme di attuazione, si espongono infine le seguenti ulteriori osservazioni.

All'art. 2, il vigente PRG risulta approvato in data 2013 anziché 2010; all'art. 8 le definizioni sono da ricondurre a quanto previsto dal regolamento provinciale relativamente ai "fabbricati accessori" - da intendere come costruzioni accessorie - e la cui definizione è da ricondurre all'art. 3 del regolamento urbanistico; per le distanze delle legnaie dai confini e dalle costruzioni di cui all'art. 8 comma 7 valgono le norme provinciali; per l'edificazione delle serre in area agricola di cui all'art. 8 bis comma 3 la fascia di rispetto stradale è stabilita dal delibera PAT; all'art. 9 comma 1 è opportuno aggiungere quale riferimento normativo l'art. 60 della LP 15/2015 stralciando i commi 2,3,4; l'art. 18 relativo alle aree agricole va ricondotto all'art. 37 delle Norme di attuazione del PUP; all'art. 19 la definizione e le opere ammesse sono da ricondurre all'art. 40 delle norme di attuazione del PUP; all'art. 20 la definizione e le opere ammesse sono da ricondurre all'art. 39 delle norme di attuazione del PUP; all'art. 21 è da valutare opportunità di denominare le aree improduttive come aree ad elevata integrità ai sensi dell'art. 28 delle norme di attuazione del PUP; relativamente all'art. 23 comma 5 si fa presente che il PRG non individua "discariche di inerti"; per quanto attiene all'art. 24, si osserva che le strade di 2^a categoria non risultano contemplate dal piano, che al comma 9 si fa erroneamente riferimento a delle strade veicolari di cui al comma 2, e che al punto A e B del comma 11 si deve fare riferimento alle "aree specificatamente destinate all'insediamento"; come già richiamato più sopra, anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia l'ampliamento deve essere previsto in SUN e non più in volume; relativamente al comma 3 dell'art. 34, si ricorda che anche la pianificazione dei centri storici dovrebbe essere aggiornata in base alla legenda standard; all'art. 37 i manufatti accessori sono da intendersi costruzioni accessorie il cui dimensionamento deve essere previsto in SUN mentre per le distanze fa fatto riferimento alla delibera PAT; all'art. 51 si prevedono aree soggette a recupero ambientale che non risultano individuate in cartografia; da rivedere gli aggiornamenti della Carta di Sintesi geologica (all'VIII aggiornamento) e della carta di sintesi geologica (al III aggiornamento) richiamati al titolo VI.

Verifica della variante rispetto al PTC della Val di Fiemme

Si riporta di seguito il parere di merito della Comunità delle Giudicarie di data 30 ottobre 2019, relativamente alla coerenza della variante rispetto ai piani stralcio del PTC della Val di Fiemme in vigore.

"Preso atto che il Comune di Capriana con delibera commissariale n.1, dd. 14.06.2019 ha adottato la variante 2018 al proprio PRG.

Vista la documentazione allegata al progetto di variante composta da: Relazione illustrativa, Norme di attuazione, Fascicolo schede del Centro storico, Verifica rischio e rendicontazione urbanistica, Cartografia. Considerato che questa Comunità territoriale è dotata dei Piano Stralcio inerente i "Criteri di Programmazione urbanistica del settore commerciale", in vigore dal 29.07.2015, e che in base a quanto previsto dagli artt. 37 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, essa deve verificare la conformità tra PRG e PTC, tutto ciò premesso ed alla luce della documentazione prodotta si è accertato quanto segue.

Verifica di conformità

Dalla documentazione cartografica, relativa alla variante in questione, si evince che sul territorio del comune di Capriana non è prevista alcuna zona specifica per insediamenti commerciali, ciò nonostante la Normativa del PRG, (Allegato III articolo 3, comma 4) individua le zone in cui è compatibile l'insediamento di strutture commerciali.

Per quanto attiene le Norme di Attuazione, Allegato III, esse combaciano sia con la normativa Provinciale di riferimento (LP. n. 17 del 30.07.2010 e Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con delib. GP n. 1339, dd. 01.07.2013) che con quella del Piano stralcio in vigore presso questa Comunità.

Quindi si conferma che la variante 2018 al PRG di Capriana è conforme al Piano stralcio sul Commercio in vigore presso questa Comunità territoriale".

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, in sede di Conferenza di pianificazione l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente approfondisce e chiarisce gli aspetti del parere di merito di data 23 ottobre 2019 che di seguito si riporta.

TUTELA DEL SUOLO

"In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Cavalese, risulta una discarica di inerti denominata "Pian del Mas" (pf. 3434/2, 3864/6 del. n. 8 del 18/04/92) che risulta essere entraia in servizio e presumibilmente esaurita che non compare sulla canografia del PRG; pertanto si richiede che venga individuata e perimettrata inserendola in cartografia con l'apposito retino (che evidenzi la presenza della stessa come "ex discarica") sovrapposto all'attuale destinazione d'uso.

TUTELA DELLE ACQUE

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con d.G.P. n. 233 del 16 febbraio 2015, descrive lo stato delle acque e l'impatto esercitato dalle attività antropiche sulle acque superficiali e sotterranee, nonché le misure necessarie per migliorare le criticità esistenti. A livello idrografico, il territorio comunale di Capriana è attraversato dal torrente Avisio, corpo idrico classificato in stato ecologico buono. Si ricorda che la norma italiana, la quale richiama la Direttiva Quadro acque 2000/60/CE, prevede di impedire un ulteriore deterioramento dello stato degli ecosistemi acquatici (d.lgs. 152/2006, art. 73, comma 1, lettera f). Inoltre, l'art. 33 delle N.d.A. del PGUAP dispone che gli strumenti urbanistici dei Comuni recepiscono la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici stabilita dal PGUAP e ne disciplinino l'uso. Nel territorio comunale di Cavalese sono previsti ambiti fluviali ecologici con valenza sia elevata che mediocre per il torrente Avisio, inseriti nella cartografia del PRG. Ai sensi del PGUAP, all'interno dell'ambito fluviale ecologico con valenza elevata del torrente Avisio, per il quale il PGUAP prescrive che "[...] al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredata da un idoneo studio che consideri il rapporto diretto e indotto tra le opere progettate e il corso d'acqua". A seguito di quanto sopra riportato la variante n. 5a (nuova strada di accesso), in ambito elevato, prevede degli interventi non contemplati nella normativa che potenzialmente possono alterarne la funzionalità ecologica e quindi non ammessi. Per quanto riguarda variante n. 5b (raccordo tra viabilità esistente di potenziamento e di progetto), sempre in ambito elevate, la parte nuova ha le medesime controindicazioni della variante n. 5a mentre per la parte esistente, in potenziamento, si dovranno contenere gli interventi per non alterare l'ambito fluviale".

Aree agricole e aree agricole di pregio

Per quanto riguarda le previsioni introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, si richiama il parere trasmesso dal Servizio Agricoltura di data 24 ottobre 2019, dove si evidenzia che le aree agricole risultano limitate e senza aree agricole di pregio, in conseguenza del quale le varianti consistono essenzialmente in adeguamenti cartografici allo stato di fatto nonché allo stralcio di viabilità e di parcheggi pubblici, e pertanto esprime parere favorevole.

Sostanze minerarie

Il servizio minerario con parere di data 5 novembre 2019, relativamente all'area estrattiva ricadente all'interno del territorio comunale di Capriana, evidenzia quanto segue.

"Nel territorio del Comune di Capriana il Piano cave individua l'area estrattiva di proprietà comunale per il porfido denominata "Bus della Vecchia" (Tav. 6). L'area in esame è divisa in due parti: la parte a Nord destinata a discarica di scarti di porfido, la parte a Sud destinata alla coltivazione. Il PRG identifica l'area estrattiva con retino L108, simbolo Cv, normata dall'art. 22 delle relative Norme di Attuazione. La perimetrazione dell'area estrattiva coincide con quella indicata dal vigente Piano cave. La variante al PRG n. 18 (indicata con retino V100) prevede di inserire all'interno della parte destinata alla coltivazione, sul sedime dell'attuale piazzale', un'area produttiva del settore secondario locale di progetto identificata con retino D105, simbolo L-Pr e normata dall'art. 13 delle relative Nonne di Attuazione. A tutt'oggi la cava non è coltivata e il piazzale di cava (ove avveniva la cernita e la seconda lavorazione del materiale abbattuto dai sovrastanti gradoni) è sgombro da qualsiasi manufatto (impianto, struttura). Sotto il retino di cava L108, ad esclusione della zona interessata dalla variante n. 18, non è prevista alcuna zonizzazione. Alla luce di quanto sopra esposto, nel prendere atto della volontà dell'amministrazione comunale di avviare la riconversione e la riqualificazione di una parte de l'area utilizzata per la cava di porfido in vista dello stralcio della stessa dal Piano cave, si rappresenta comunque l'opportunità di valutare già in questa sede che destinazione attribuire alla restante area a tutt'oggi inserita nel piano cave e non considerata dalla variante del PRG. Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime pertanto parere favorevole alla variante del PRG e si ricorda che la situazione aggiornata della perimetrazione delle aree estrattive individuate dal piano cave è consultabile sul sito: www.minerario.provincia.tn.it. In tale sito sono altresì scaricabili sia gli shapefiles che i file in formato dxf di tali aree".

Aree protette

Il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree Protette, con parere di data 6 novembre 2019, evidenzia le seguenti osservazioni emerse dall'esame della variante del piano regolatore in oggetto:

"Le varianti previste non interessano aree protette e al riguardo non vi sono pertanto osservazioni da esprimere. In merito alle norme di attuazione si forniscono di seguito le osservazioni:

1) l'art. 47 va aggiornato nel modo seguente: l'acronimo SIC è stato sostituito dall'acronimo ZSC; si ritiene opportuno sostituire il punto 2 b) del medesimo art. 47 sopra citato, con il testo riportato di seguito: "Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un' incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (LR 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.RR n.50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012." Il medesimo articolo va inoltre integrato per quanto riguarda le ZSC inserendo la frase seguente: "Inoltre per tali siti è necessario riportare il riferimento alle misure di conservazione adottate con D.G.P. 12 aprile 2013 n.632.";

2) nell'art. 47 bis va chiarito quali norme di tutela si riferiscono alle Riserve naturali provinciali e quali, invece, alle tre riserve Locali individuate in cartografia in località Prati del Toro.

Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante al piano regolatore generale del Comune di Capriana è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto."

Servizio Turismo

Il Servizio Turismo, con parere di data 16 ottobre 2019, esprime parere favorevole alla variante, suggerendo al contempo di individuare in cartografia con asterisco il rifugio alpino di malga Corno.

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia

Con parere di data 28 ottobre 2019, l'Agenzia Provinciale per le risorse idriche ed energetiche, facendo riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e ss.mm., e alla nota prot. 324410 inviata del 19 giugno 2015 relativa alla nuova metodologia di istruttoria

condotta dalla scrivente Agenzia, non ha nulla da osservare. Rinvia in ogni caso al parere di merito espresso in sede di Conferenza dei servizi dalle Strutture competenti in materia di pericolo geologico, idraulico e valanghivo in data 23 ottobre 2019 per le singole varianti anche con riferimento ai contenuti della nuova Carta di sintesi della pericolosità non ancora in vigore, ma preadottata con la deliberazione della Giunta provinciale n.1080 del 19 luglio 2019.

Servizio artigianato e commercio

Il Servizio artigianato e commercio, con parere di data 31 ottobre 2019, comunica quanto segue.

"Con riferimento alla Vostra nota pari oggetto, prot. S013/2019/612098/18.2.2-2019-195 di data 04 ottobre 2019 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nell'allegato III delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse risultino conformi ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.. Si richiedono i seguenti adeguamenti:

- articolo 4: aggiungere il seguente comma "*4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15";*
- articolo 6: il Piano stralcio per la disciplina dell'attività commerciale della Comunità della Valle di Fiemme, con l'articolo 7 delle norme di attuazione, ha demandato ai PRG comunali la localizzazione del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dal punto n. 8 dell'allegato n.1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339/2013. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a voler approfondire la materia provvedendo, eventualmente, alla localizzazione del commercio all'ingrosso, esercitato in modo autonomo senza il commercio al dettaglio, in conformità agli indirizzi generali contenuti nell'articolo 7 delle norme di attuazione del Piano stralcio della Comunità della Valle di Fiemme;
- articolo 7, comma 2: aggiungere il seguente comma: "*Nei casi in cui, per ragioni di natura ambientale concernenti lo stato del suo/o e del sottosuolo secondo quanto rinvenibile in atti emessi dagli Enti competenti in materia ambientale, è preclusa la possibilità di scavare nel sottosuolo al fine di realizzare i parcheggi in volumi interrati, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie*";
- articolo 12: nel titolo le parole "*di edifici esistenti e in aree da bonificare*" vanno sostituite con le seguenti "*di edifici dismessi da riqualificare*". Nel comma 1 le parole "*di contesti edificati esistenti*" vanno stralciate. Le parole "*utilizzando edifici esistenti*" vanno sostituite con le seguenti: "*utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico*".
- articolo 26, comma 4 ed articolo 27, comma 2: le parole "*Titolo VII*" vanno sostituite con "*Allegato III*".

Beni architettonici e archeologici

Visti gli elaborati di piano, in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* la Soprintendenza per i beni culturali con parere di data 6 novembre 2019 ha evidenziato quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

La presente variante al Piano regolatore richiama l'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - che permette la sopraelevazione fino ad un metro per tutti gli edifici del centro storico anche di carattere sparso eccetto quelli sottoposti a restauro.

Si richiama come per effetto del combinato degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui realizzazione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni del citato Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale. La competenza della Soprintendenza può configurarsi pertanto anche relativamente ad immobili sottoposti dal Piano regolatore a categorie d'intervento diverse dal restauro nelle more della suddetta verifica culturale.

Quindi, ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa per i lavori da effettuarsi su beni culturali tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004, si richiama, per quanto disposto dagli artt. 877 e 879 del Codice Civile, che dove si configura contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato; quanto sopra in relazione alle finalità delle norme speciali in materia di beni culturali, volte alla conservazione e tutela del bene.

Come affermato all'interno della Relazione tecnica di prima adozione, "(...) è stato rimandato ad un successivo aggiornamento la predisposizione della cartografia dei centri storici con il sistema provinciale Prg-Tools": per questo motivo gli immobili vincolati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* non appaiono evidenziati in cartografia con lo specifico shape file, ma solo con la categoria di intervento di R1 Restauro. Anche le NdA del piano non fanno esplicito riferimento alle varie fattispecie di vincoli derivanti dal citato Codice, che alcune volte viene richiamato in maniera non corretta,

come nel caso del comma 3. dell'art. 29 – *Interventi edilizi ammessi* dove “(...) per le opere che coinvolgono pitture murali di qualsivoglia natura” si rimanda ad una “(...) autorizzazione preventiva della Commissione Provinciale ai Beni Culturali”. Per aiutare ad individuare correttamente le tipologie dei beni vincolati ai sensi del D-Lgs. 42/2004, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiarie vincolate - vi sono categorie di immobili di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro e la cui esecuzione risale a più di settant'anni che si intendono ope legis vincolati, a prescindere dall'intavolazione del vincolo; qualsiasi intervento su di essi deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza, fintantoché non verrà esperita la verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo. A questa fattispecie appartengono tutti quegli elementi – quali fontane, lavatoi, travai e capitelli – citati nelle Norme di Attuazione al comma 6. dell'art. 38 – *Opere attinenti gli spazi pubblici* o quelli citati ai commi 1. e 2. dell'art. 39 – *Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione e negli spazi aperti* insistenti su particelle di proprietà comunale, come pure la edicola individuata dalla p.ed. 581 C.C. Capriana e probabilmente anche i manufatti pubblici oggetto dei Piani Particolareggiati (art. 4 – *Piani attuativi PP4 e PP5*) e quelli appartenenti al Patrimonio edilizio montano. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto, invece, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrono i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. A questa categoria appartengono tutti quegli elementi sparsi sul territorio che possiedono le caratteristiche richiamate, a prescindere dal fatto di essere evidenziate o meno nelle tavole della cartografia di piano. L'art. 50 del Codice, in particolare, stabilisce che è necessaria la specifica autorizzazione del Soprintendente nel caso di spostamento del bene dalla sua collocazione originaria, ma non già quando su di esso si operi un intervento di restauro. Nel Comune di Capriana sono stati individuati esplicitamente come beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 il gradone antistante il portale d'accesso alla Chiesa di San Bartolomeo e il monumento alla “Beata Meneghina”, insistenti sulla p.f. 3779/2 C.C. Capriana, come risulta dalla Determinazione del Dirigente n. 969 di data 16 settembre 2015. Il piano particolareggiato PP3 comprende anche il suddetto gradone e si sviluppa attorno alla Chiesa di San Bartolomeo; attestandosi lungo i fronti laterali e fino al sedime del sacro edificio: il progetto che interesserà tale ambito andrà pertanto sottoposto alla Soprintendenza che valuterà la necessità o meno di un atto autorizzativo.

Con la presente variante si prevede il potenziamento di alcune strade comunali; questi interventi potrebbero interagire lungo il tracciato con la presenza di cippi, targhe, capitelli o croci - ora ai limiti della viabilità minore o celati da vegetazione e sterpaglie: si rammenta che anche questi manufatti sono soggetti alle disposizioni di cui ai sopramenzionati articoli 11 e 50, comma 1 del citato D.Lgs. n. 42/2004.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si richiede l'aggiornamento del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica:

AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

1. AREE A TUTELA 01: sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

2. AREE A TUTELA 02: sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.(area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali.

Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. “Legge provinciale per il governo del territorio”, che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.


3. AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA : su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*)."

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Capriana debbano essere approfonditi secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

La seduta è chiusa alle ore 10.38.

Il Presidente della Conferenza
- Ing. Guido Benedetti -



AC





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497013-7044 F + 39 0461 497088

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

**AL COMUNE DI
PORTE DI CAPRIANA**

S013/18.2.2-2019-195

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

/

Oggetto: Comune di Capriana. Variante generale 2018 al piano regolatore generale-pratica 2686.
Rif. del. Comm. n. 2 dd. 17/03/2020 – adozione definitiva.

Con deliberazione commissariale n. 1 del 14 giugno 2019 il Comune di Capriana ha preliminarmente adottato una variante al piano regolatore generale. La documentazione della variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 11 luglio 2019 consentendo l'avvio del procedimento di valutazione del piano.

Con lettere di data 06 agosto 2019 prot. 491397 e di data 22 agosto 2019 prot. 516537 lo scrivente Servizio ha sospeso il procedimento di approvazione della variante richiedendo documenti integrativi che risultano pervenuti definitivamente in data 03 settembre 2019 consentendo il riavvio della procedura di approvazione.

Con nota prot. 736353 del 21 novembre 2019 il Servizio urbanistica e tutela del Paesaggio ha trasmesso al Comune di Capriana copia del verbale della Conferenza di pianificazione tenutasi in data 6 novembre 2019 affinché l'Amministrazione potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione commissariale n. 2 del 17 marzo 2020 pervenuta in data 11 maggio 2020 il Comune di Capriana ha adottato in via definitiva la variante al PRG in oggetto, introducendo modifiche cartografiche e normative sulla base del sopra richiamato verbale della Conferenza di pianificazione e di n° 2 osservazioni pervenute durante la fase di deposito.

Durante il periodo di deposito del piano adottato in via preliminare - così come previsto dalla legge urbanistica – sono state presentate due osservazioni entrambe accolte.

L'osservazione accolta n.1, proposta da un privato cittadino, ha comportato lo stralcio di un'area edificabile ancora inattuata interna ad un piano attuativo per l'edilizia pubblica e agevolata PEA1, e la sua trasformazione in verde privato con vincolo di inedificabilità decennale.

L'osservazione n. 2 risulta avanzata dal Servizio Tecnico del Comune, perlopiù relativamente ad incongruenze di carattere cartografico emerse nella fase di salvaguardia del PRG.

In sede di prima adozione veniva osservato che in legenda erano presenti gli "Insediamenti per attività zootechnica" E205 con relativo articolo 14 e la "Discarica inerti di progetto" L106 e con articolo 23, che non sono presenti nel PRG, almeno come dato shape. In sede di adozione definitiva risultano pertanto stralciate le relative simbologie. L'art.23 è stato modificato stralciando

la parte relativa alle "Discariche", mentre per quanto riguarda l'art.14, pur se in relazione risulta dichiarato che è stato stralciato, si osserva che in realtà risulta ancora presente.

Relativamente all'"Edilizia tradizionale di montagna soggetta a piano di recupero e valorizzazione (Del. G.P.)" si osserva che in legenda si fa riferimento al PEM approvato nel 2008 assegnando il codice A301 tipico dei PEM al quale si ritiene opportuno l'aggiunta di uno specifico riferimento normativo in quanto non riferibile propriamente al cosiddetto PEM. Il corrispondente art. 40 delle NTA, peraltro non fa riferimento a edifici soggetti al PEM.

Per la parte della S.P.51 (Viabilità esistente di 4^a categoria) ricadente all'interno del centro storico risulta ora indicata la parte in centro storico. Non è tuttavia stato risolto l'incongruenza fra il dato poligonale e lineare relativamente ai dati shape. In legenda risulta omessa la simbologia delle "Strade di 4^a categoria in potenziamento" F413-F502.

I tratti in corrispondenza della var.11, della var.4a e del depuratore di Carbonare risultano ancora privi del dato lineare F415 sulla viabilità locale esistente. Nei pressi della var.5b un tratto di viabilità ha il dato poligonale della viabilità da potenziare e il dato lineare delle strade di progetto. In corrispondenza della var.9d è ancora presente il dato lineare F415 della viabilità esistente invece dell'F416 che indica la viabilità locale da potenziare. I tratti lineari delle varianti 9b e 9c sono indicati ancora con il codice della viabilità di progetto F417 invece che "da potenziare" F416. Nel centro storico di Capriana un tratto di viabilità locale da potenziare è privo del dato poligonale. In legenda non è corretto l'articolo di riferimento delle "Attrezzature e servizi Cimiteriali" (art. 53 e non art.15). La var. 13 ha ridotto il Piano di lottizzazione PL2; di conseguenza va aggiornato l'allegato grafico delle norme di attuazione. Il PP4 risulta in adozione definitiva stralciato, però rimane il riferimento in legenda. La strada che collega "Maso Lio" al torrente Avisio sul prg risulta ancora indicata come "Viabilità locale di progetto"; nel prg in esame è indicata come "esistente" sulla cartografia e come dato poligonale, mentre nel dato lineare viene indicata come "di progetto". Relativamente alla "Chiesa dell'Immacolata" in cartografia (sist.amb.) c'è il simbolo del vincolo, ma risulta mancante lo shape Z320 corrispondente. La simbologia delle "aree di tutela ambientale" non corrisponde esattamente a quella della legenda standard; risulta senza le linee oblique. Inoltre adesso che sono indicate le tavole di tutela va aggiornato il comma 2 dell'art.2. Il tratto stradale che dall'incrocio con la S.P.51 a Capriana arriva a Carbonare non è una viabilità principale del PUP e di conseguenza non va indicata la fascia di rispetto. Peraltro si osserva che risultano altre tre fasce di rispetto lungo strade locali che, oltre a non essere corrette, è meglio stralciare. In prossimità dell'area a disposizione del Servizio Gestione Strade lungo la S.S.612 va ridotta

Si ribadisce quanto espresso dal Servizio Bacini montani in sede di Conferenza PGUAP per quanto riguarda le Norme di Attuazione, all'interno delle quali rilevava alcune imprecisioni nei riferimenti normativi da correggere e integrare. A tal proposito si suggeriva di fare riferimento a quanto espresso nella premessa del verbale della Conferenza PGUAP contenuto nel verbale di Conferenza di Pianificazione.

Relativamente alla variante 10 si ribadisce il parere del Servizio Foreste e fauna espresso in conferenza PGUAP, ovvero che la variante interessa aree boscate, pertanto, prima di modificare lo stato dei luoghi, è necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.p.11/2007 in quanto la variante risulta essere lo stralcio di un piano attuativo con nessuna attinenza rispetto alla viabilità stradale.

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici e paesaggistici, rispetto alle osservazioni espresse dallo scrivente Servizio in sede di Conferenza di pianificazione, si prende atto delle modifiche cartografiche introdotte in sede di adozione definitiva nonché delle controdeduzioni proposte dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda invece le Norme di Attuazione, si osserva ancora che il volume espresso in mc - anziché in SUN – e come indice mc/mq, risulta costantemente previsto all'interno delle Norme di attuazione, come ad esempio negli insediamenti per le attività zootecniche, industriali e artigianali, per le costruzioni accessorie, per gli incrementi volumetrici delle baite, ecc.. Si ribadisce pertanto che per quanto riguarda il "volume lordo fuori terra", continua invece a trovare ancora applicazione il riferimento per gli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38 e per l'applicazione dei contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze, definiti dai PRG dei comuni assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 57 della l.p. n. 1/2008.

Per quanto attiene la verifica del rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella legge provinciale per il governo del territorio, nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, si richiama la necessità di non duplicazione dell'intero allegato 2 della Del.G.P. 2023/2010 essendo sufficiente il solo rinvio legislativo.

In merito alla tutela del suolo si ribadisce il parere dell'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, ovvero che "in merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Cavalese, risulta una discarica di inerti denominata "Pian del Mas" (pf. 3434/2, 3864/6 del. n. 8 del 18/04/92) che risulta essere entrata in servizio e presumibilmente esaurita che non compare sulla canografia del PRG; pertanto si richiede che venga individuata e perimetrata inserendola in cartografia con l'apposito retino (che evidensi la presenza della stessa come "ex discarica") sovrapposto all'attuale destinazione d'uso".

Relativamente al parere del Servizio aree protette, si richiama che all'art. 47 risulta confermato come riferimento la Del.G.P. n.2348 dd.02.10.2009, mentre il Servizio competente richiama la Del.G.P. n. 1660 dd.03.08.2012.

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Capriana debbano essere modificati secondo le osservazioni di merito sopra poste, al fine dell'approvazione del piano.

In attesa della consegna degli elaborati di piano modificati, da produrre in quattro copie, il procedimento di approvazione della variante al PRG in oggetto è sospeso.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).